

Apposizione dei sigilli e tutela del diritto del terzo sui beni nella disponibilità del fallimento

Tribunale di Bergamo, 8 agosto 2014. Estensore Vitiello.

Fallimento - Apposizione dei sigilli - Diritto soggettivo del proprietario del bene - Valutazione comparativa degli interessi in gioco - Reclamo contro gli atti del curatore - Esclusione - Domanda di rivendica e restituzione ex articolo 103 L.F.

L'apposizione dei sigilli risponde ad una funzione cautelare, diretta ad impedire la sottrazione di beni del fallito nel periodo di tempo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la redazione dell'inventario, ed in quanto tale integra una misura temporanea del tutto legittima. In tale prospettiva, il diritto soggettivo del proprietario del bene all'interno del quale si trovano i beni nella disponibilità della procedura può subire una compressione, del tutto temporanea, giustificata dalla valutazione comparativa degli interessi in gioco. Da ciò discende che l'apposizione dei sigilli effettuata dalla curatela non integra alcuna violazione di legge e che la tutela del diritto soggettivo oggetto della limitazione derivante dall'apposizione dei sigilli non può realizzarsi con lo strumento di cui all'art. 36 L.F. (oltre all'assenza di violazione di legge alcuna, va considerato che il giudice delegato non potrebbe imporre al curatore un comportamento diverso da quello indicato nella sentenza di fallimento, emessa dal tribunale in composizione collegiale). Lo strumento che realizza la tutela del diritto del proprietario limitato nella facoltà di accesso ai locali è, pertanto, la domanda di cui all'art. 103 L.F., la cui sede di valutazione è l'accertamento del passivo.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

Il giudice delegato

sul reclamo proposto ex art. 36 l. fall. da B.M. B. s.r.l. con socio unico, diretto ad ottenere un provvedimento di rimozione dei sigilli apposti dal curatore, in esecuzione della sentenza dichiarativa di fallimento di R. Italy s.r.l., alle unità di vendita di proprietà della reclamante; lette le osservazioni del curatore; rileva quanto segue.

L'apposizione dei sigilli risponde ad una funzione cautelare, diretta ad impedire la sottrazione di beni del fallito nel lasso di tempo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la redazione dell'inventario, ed in quanto tale integra una misura temporanea del tutto legittima.

In tale prospettiva il diritto soggettivo del proprietario del bene all'interno del quale si trovano i beni nella disponibilità della procedura può giustificatamente subire una compressione, del tutto temporanea, giustificata dalla valutazione comparativa degli interessi in gioco.

Ciò premesso, va evidenziato che il curatore, nel caso di specie, apponendo i sigilli, ha dato compiuta esecuzione ad una delle prescrizioni contenute nella sentenza dichiarativa di fallimento.

Da ciò discende che l'apposizione dei sigilli effettuata dalla curatela non integra alcuna violazione di legge e che la tutela del diritto soggettivo oggetto della limitazione derivante dall'apposizione dei sigilli non può realizzarsi con lo strumento di cui all'art. 36 l. fall. (oltre all'assenza di violazione di legge alcuna, va considerato che il giudice delegato non potrebbe imporre al curatore un comportamento diverso da quello indicato nella sentenza di fallimento, emessa dal tribunale in composizione collegiale).

Lo strumento che realizza la tutela del diritto del proprietario limitato nella facoltà di accesso ai locali è pertanto la domanda di cui all'art. 103 l. fall., la cui sede di valutazione è l'udienza di accertamento del passivo.

p.q.m.

dichiara inammissibile il reclamo.